

Gazzetta ufficiale

L 291

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
31 ottobre 2013

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 2
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2013, del 3 maggio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 6
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2013, del 3 maggio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2013, del 3 maggio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 9

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2013, del 3 maggio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	11
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	12
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	13
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	14
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	16
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	24
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	26



III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 45/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda il contenuto dei documenti di trasporto ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 1.1, al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattato:

«— **32012 R 0045**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 45/2012 della Commissione, del 19 gennaio 2012 (GU L 17 del 20.1.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 45/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 17 del 20.1.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/449/UE della Commissione, del 27 luglio 2012, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 4.2, al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0449**: Decisione di esecuzione 2012/449/UE della Commissione, del 27 luglio 2012 (GU L 203 del 31.7.2012, pag. 66).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2012/449/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 203 del 31.7.2012, pag. 66.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

considerando quanto segue:

1) Al punto 31o [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e poliorobifenili ⁽¹⁾.

— **32012 R 0278**: Regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012 (GU L 91 del 29.3.2012, pag. 8).»;

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽²⁾.

2) dopo il punto 69 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«70. **32012 R 0843**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.

71. **32012 R 0870**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 10).»

(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 278/2012 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 843/2012 e (UE) n. 870/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

(5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 257 del 25.9.2012, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo III, parte 1, al punto 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

considerando quanto segue:

«— **32012 L 0008**: Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012 (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 9).»

Articolo 2

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾.

I testi della direttiva di esecuzione 2012/8/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 64 del 3.3.2012, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011, che rettifica il regolamento (UE) n. 208/2011 che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La parte della presente decisione riguardante il capitolo I dell'allegato I non si applica pertanto all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

- 1) nel capitolo I, parte 1.1, punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], al sesto trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

⁽¹⁾ GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8.

— **32011 R 0880**: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»;

- 2) nel capitolo I, parte 3.2, punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione], al primo trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 0880**: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»;

- 3) nel capitolo I, parte 4.2, punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione], al primo trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 0880**: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»;

- 4) nel capitolo II, punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], al quarto trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 0880**: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XII, punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], al quarto trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 0880**: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 880/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante norme d'esecuzione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 556/2012 della Commissione, del 26 giugno 2012, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di spinosad nei o sui lamponi ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0556**: Regolamento (UE) n. 556/2012 della Commissione, del 26 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 67).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0556**: Regolamento (UE) n. 556/2012 della Commissione, del 26 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 67).»;

- 2) dopo il punto 71 [regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:

«72. **32012 R 0489**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante norme d'esecuzione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 71).».

Articolo 3

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 e del regolamento (UE) n. 556/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 150 del 9.6.2012, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 166 del 27.6.2012, pag. 67.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti tratti:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-S-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.

«— **32012 R 0897**: Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1),

— **32012 R 0899**: Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).»

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dime-tipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propaclor, quinclorac, quintozone, tolifluamide, triclofon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l'allegato V, che elenca i valori predefiniti ⁽²⁾.

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti tratti:

«— **32012 R 0897**: Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1),

— **32012 R 0899**: Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).»

Articolo 3

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

I testi dei regolamenti (UE) n. 897/2012 e (UE) n. 899/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 266 del 2.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0592**: Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).»

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0592**: Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 592/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo I, al punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0630**: Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 (GU L 182 del 13.7.2012, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 630/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 182 del 13.7.2012, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1229**: Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012 (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1229/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2012, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19 (direttiva 86/297/CEE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 L 0024**: Direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2012 (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/24/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zq (direttiva 2001/112/CE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 L 0012**: Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012 (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/12/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di sciroppo di poliglicolitolo in varie categorie di alimenti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1050/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicolitolo ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1056/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1057/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiiumogeno negli integratori alimentari ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1058/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1147/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1148/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1149/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione, del 30 novembre 2012, che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 310 del 9.11.2012, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 310 del 9.11.2012, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 9.11.2012, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 313 del 13.11.2012, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 313 del 13.11.2012, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 313 del 13.11.2012, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 333 del 5.12.2012, pag. 34.

⁽⁹⁾ GU L 333 del 5.12.2012, pag. 37.

⁽¹⁰⁾ GU L 333 del 5.12.2012, pag. 40.

⁽¹¹⁾ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 11.

(12) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(13) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) al punto 54zzzt [regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1047**: Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36).»;

2) al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1058**: Regolamento (UE) n. 1058/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012 (GU L 313 del 13.11.2012, pag. 14).»;

3) al punto 54zzzzq [regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 1056**: Regolamento (UE) n. 1056/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012 (GU L 313 del 13.11.2012, pag. 9).»;

4) al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32012 R 1049**: Regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 41),

— **32012 R 1057**: Regolamento (UE) n. 1057/2012 della Commissione del 12 novembre 2012 (GU L 313 del 13.11.2012, pag. 11),

— **32012 R 1147**: Regolamento (UE) n. 1147/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 (GU L 333 del 5.12.2012, pag. 34),

— **32012 R 1148**: Regolamento (UE) n. 1148/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 (GU L 333 del 5.12.2012, pag. 37),

— **32012 R 1149**: Regolamento (UE) n. 1149/2012 della Commissione, del 4 dicembre 2012 (GU L 333 del 5.12.2012, pag. 40).»;

5) al punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1183**: Regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione, del 30 novembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 11).»;

6) al punto 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 1050**: Regolamento (UE) n. 1050/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 45).»;

7) dopo il punto 72 [regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«73. **32012 R 1048**: Regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 38).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1047/2012, (UE) n. 1048/2012, (UE) n. 1049/2012, (UE) n. 1050/2012, (UE) n. 1056/2012, (UE) n. 1057/2012, (UE) n. 1058/2012, (UE) n. 1147/2012, (UE) n. 1148/2012, (UE) n. 1149/2012 e (UE) n. 1183/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo accordo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

1) il testo del punto 68 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] è soppresso;

2) dopo il punto 73 [regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione] è inserito il seguente:

«74. **32012 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

“Nel 2013, nel 2014 e nel 2015 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2012.”;

b) nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

IS	12 (*) 15 (**)
NO	12 (*) 15 (**)* »

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15zi [regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0712**: Regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 (GU L 209 del 4.8.2012, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 712/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 209 del 4.8.2012, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della direttiva ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva

98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁶⁾.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/257/UE della Commissione, dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/483/UE della Commissione, del 20 agosto 2012, che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma di 14 anni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32012 L 0014**: Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012 (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 36),
- **32012 L 0015**: Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012 (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 39),
- **32012 L 0016**: Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012 (GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 36),
- **32012 L 0020**: Direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012 (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 25),
- **32012 L 0022**: Direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012 (GU L 227 del 23.8.2012, pag. 7).»;

⁽¹⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 36.⁽²⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 39.⁽³⁾ GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 177 del 7.7.2012, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 227 del 23.8.2012, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53.⁽⁷⁾ GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12.⁽⁸⁾ GU L 226 del 22.8.2012, pag. 6.

2) dopo il punto 12zzi [regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«12zzj. **32012 D 0254:** Decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53).

12zzk. **32012 D 0257:** Decisione 2012/257/UE della Commissione, dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12).

12zzl. **32012 D 0483:** Decisione 2012/483/UE della Commissione, del 20 agosto 2012, che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma di 14 anni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 22.8.2012, pag. 6).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2012/14/UE, 2012/15/UE, 2012/16/UE, 2012/20/UE e 2012/22/UE e delle decisioni 2012/254/UE, 2012/257/UE e 2012/483/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 2011/65/UE abroga la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere soppressa ai sensi del medesimo.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

«**32011 L 0065:** Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.), modificata da:

— **32012 L 0050:** Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 16),

— **32012 L 0051:** Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/65/UE e delle direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ GU L 348 del 18.12.2012, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 348 del 18.12.2012, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/534/UE della Commissione, dell'8 settembre 2011, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo o cadmio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0534**: Decisione 2011/534/UE della Commissione, dell'8 settembre 2011 (GU L 234 del 10.9.2011, pag. 44).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/534/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 234 del 10.9.2011, pag. 44.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 640/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 12w [regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32012 R 0519**: Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012 (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).»;

- 2) al punto 12zza [regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0640**: Regolamento (UE) n. 640/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012 (GU L 193 del 20.7.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 519/2012 e (UE) n. 640/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 136 del 24.5.2011, pag. 105.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0494**: Regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011 (GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2), rettificato dalla GU L 136 del 24.5.2011, pag. 105.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 494/2011, rettificato dalla GU L 136 del 24.5.2011, pag. 105, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0835**: Regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 835/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0836**: Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 836/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 73/2013****del 3 maggio 2013****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattato:

«— **32012 L 0021**: Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012 (GU L 208 del 3.8.2012, pag. 8).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2012/21/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 208 del 3.8.2012, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/63/UE della Commissione, del 1° giugno 2011, recante modifica della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 L 0063**: Direttiva 2011/63/UE della Commissione, del 1° giugno 2011 (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/63/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... ⁽²⁾ [che integra la direttiva 2009/30/CE nell'accordo].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 147 del 2.6.2011, pag. 15.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
⁽²⁾ Non ancora pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 9bi [regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione] del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16.

«9c. **32010 R 0995**: Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) il primo comma dell'articolo 3 non si applica agli Stati EFTA;
- b) al secondo comma dell'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “nell'allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97” leggi “nelle parti pertinenti della legislazione che attua la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione nello Stato EFTA in questione”;
- c) all'articolo 8, paragrafi 3, 5 e 6, se si tratta di organismi di controllo di uno Stato EFTA, e fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, anziché “Commissione” leggi “Autorità di vigilanza EFTA”.

9ca. **32012 R 0363**: Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Se si tratta di organismi di controllo di uno Stato EFTA, e fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, anziché “la Commissione” leggi “l'Autorità di vigilanza EFTA”.

9cb. **32012 R 0607**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b, se si tratta di organismi di controllo di uno Stato EFTA, e fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, anziché "la Commissione" leggi "l'Autorità di vigilanza EFTA".»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 995/2010, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare

nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 L 0026**: Direttiva 2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010 (GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/26/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 abroga, a decorrere dal 1° settembre 2013, la direttiva 98/11/CE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° settembre 2013.
- (3) La direttiva 78/170/CEE del Consiglio ⁽³⁾ è stata abrogata dalla direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 78/170/CEE.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 4e (direttiva 98/11/CE della Commissione) del capitolo IV è sostituito, con effetto dal 1° settembre 2013, dal seguente:

«**32012 R 0874:** Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).»;

⁽¹⁾ GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 52 del 23.2.1978, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

- 2) il testo del punto 1 (direttiva 78/170/CEE del Consiglio) del capitolo V è soppresso.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 4 (direttiva 78/170/CEE del Consiglio) è soppresso;
- 2) il testo del punto 11e (direttiva 98/11/CE della Commissione) è sostituito, con effetto dal 1° settembre 2013, dal seguente:

«**32012 R 0874:** Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1). (*)»

(*) Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 ⁽⁵⁾.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁵⁾ GU L 81 del 21.3.2013, pag. 17.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE, dopo il punto 6d [regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«6e. **32012 R 0932:** Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1).»

Articolo 2

All'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 26e [regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«26f. **32012 R 0932:** Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 932/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 6e [regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«6f. **32012 R 0547**: Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28).»;
- 2) al punto 14 [regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0622**: Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012 (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4).»

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 26f [regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«26g. **32012 R 0547**: Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28).»;
- 2) al punto 37 [regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0622**: Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012 (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 547/2012 e (UE) n. 622/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28.⁽²⁾ GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE; occorre quindi eliminare dall'accordo SEE il riferimento al regolamento (CEE) n. 1836/93.
- (2) Il regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) La direttiva 75/716/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ è stata abrogata dalla direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 75/716/CEE del Consiglio.
- (4) La direttiva 78/319/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla direttiva 91/689/EEC del Consiglio ⁽⁸⁾, a sua volta abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE; occorre quindi eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla direttiva 78/319/CEE del Consiglio.
- (5) La direttiva 80/778/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾ è stata abrogata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾. Poiché
- entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 80/778/CEE del Consiglio.
- (6) La direttiva 84/631/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio ⁽¹³⁾, a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE; occorre quindi eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla direttiva 84/631/CEE.
- (7) La direttiva 85/210/CEE del Consiglio ⁽¹⁵⁾ è stata abrogata dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 85/210/CEE.
- (8) La direttiva 85/339/CEE del Consiglio ⁽¹⁷⁾ è stata abrogata dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 85/339/CEE.
- (9) La direttiva 92/72/CEE del Consiglio ⁽¹⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, a sua volta abrogata dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE; occorre quindi eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla direttiva 92/72/CEE.
- (10) La decisione 91/448/CEE della Commissione ⁽²²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 307 del 27.11.1975, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

⁽⁷⁾ GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

⁽¹²⁾ GU L 326 del 13.12.1984, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 96 del 3.4.1985, pag. 25.

⁽¹⁶⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽¹⁷⁾ GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.

⁽¹⁸⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽¹⁹⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.

⁽²¹⁾ GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

⁽²²⁾ GU L 239 del 28.8.1991, pag. 23.

- (11) La decisione 91/596/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (12) La decisione 92/146/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (13) La decisione 94/10/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (14) La decisione 96/302/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (15) La decisione 96/511/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (16) Poiché la decisione 1999/177/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 9 febbraio 2009, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (17) La decisione 1999/314/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (18) Poiché la decisione 2000/45/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 novembre 2008, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (19) La decisione 2000/479/CE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (20) Poiché la decisione 2001/689/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 2009, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (21) La decisione 2002/529/CE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (22) La decisione 2002/605/CE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (23) Poiché la decisione 2003/121/CE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 marzo 2008, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (24) Poiché la decisione 2004/669/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 maggio 2008, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (25) La decisione 2005/174/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (26) La decisione 2006/402/CE della Commissione ⁽¹⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (27) La decisione 2006/534/CE della Commissione ⁽¹⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (28) La decisione 2007/205/CE della Commissione ⁽¹⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (29) La decisione 2007/531/CE della Commissione ⁽¹⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (30) La decisione 2010/693/UE della Commissione ⁽²⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 322 del 23.11.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 7 dell'11.1.1994, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 213 del 22.8.1996, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 56 del 4.3.1999, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74.

⁽⁹⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57.

⁽¹²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 74.

⁽¹³⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 56.

⁽¹⁴⁾ GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16.

⁽¹⁵⁾ GU L 59 del 5.3.2005, pag. 20.

⁽¹⁶⁾ GU L 162 del 14.6.2006, pag. 78.

⁽¹⁷⁾ GU L 213 del 3.8.2006, pag. 4.

⁽¹⁸⁾ GU L 91 del 31.3.2007, pag. 48.

⁽¹⁹⁾ GU L 195 del 27.7.2007, pag. 47.

⁽²⁰⁾ GU L 301 del 18.11.2010, pag. 4.

- (31) La raccomandazione 2001/680/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (32) La raccomandazione 2003/532/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (33) La risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1980 sull'inquinamento atmosferico oltre frontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (34) La risoluzione (89/C 273/01) del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (35) La risoluzione (90/C 122/02) del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (36) La comunicazione della Commissione [SEC(89) 934 definitivo], che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (37) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 1 (direttiva 75/716/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 85/210/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 85/339/CEE del Consiglio), 7c (decisione 1999/177/CE della Commissione), 9a (decisione 2007/205/CE della Commissione) e 9aa (decisione 2010/693/UE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

Il testo dei punti 1d (decisione 96/511/CE della Commissione), 1e [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio], 1eac [regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione], 1fa (decisione

2000/479/CE della Commissione), 2aa (decisione 94/10/CE della Commissione), 2af (decisione 2006/402/CE della Commissione), 2b (decisione 2000/45/CE della Commissione), 2c (decisione 2001/689/CE della Commissione), 2l (decisione 2003/121/CE della Commissione), 2n (decisione 2004/669/CE della Commissione), 7 (direttiva 80/778/CEE del Consiglio), 21a (direttiva 92/72/CEE del Consiglio), 21abb (decisione 2002/529/CE della Commissione), 21abc (decisione 2006/534/CE della Commissione), 21abd (decisione 2007/531/CE della Commissione), 23aa (decisione 2002/605/CE della Commissione), 23c (decisione 1999/314/CE della Commissione), 24a (decisione 91/448/CEE della Commissione), 24c (decisione 2005/174/CE della Commissione), 25a (decisione 91/596/CEE del Consiglio), 25b (decisione 92/146/CEE della Commissione), 29 (direttiva 78/319/CEE del Consiglio), 31 (direttiva 84/631/CEE del Consiglio), 32ab (decisione 96/302/CE della Commissione), 35 (risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1980), 36 [risoluzione del Consiglio (89/C 273/01)], 37 [risoluzione del Consiglio (90/C 122/02)], 38 [comunicazione della Commissione (SEC(89) 934 def.)], 40 (raccomandazione 2001/680/CE della Commissione) e 42 (raccomandazione 2003/532/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 19.

⁽³⁾ GU C 222 del 30.8.1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 273 del 26.10.1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 122 del 18.5.1990, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 1 [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 2 [regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato VI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1224**: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1224/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32012 L 0023**: Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012 (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/23/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 249 del 14.9.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 311/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 862/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda le informazioni sul consenso ad usare il prospetto, le informazioni sugli indici sottostanti e l'obbligo di presentare una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29ba [regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32012 R 0311**: Regolamento delegato (UE) n. 311/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 13),

— **32012 R 0486**: Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 1),

— **32012 R 0862**: Regolamento delegato (UE) n. 862/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 256 del 22.9.2012, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 311/2012, (UE) n. 486/2012 e (UE) n. 862/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 103 del 13.4.2012, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 150 del 9.6.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 22.9.2012, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2013, del 3 maggio 2013, che integra i regolamenti delegati (UE) n. 311/2012, (UE) n. 486/2012 e (UE) n. 862/2012 della Commissione nell'accordo SEE

«I regolamenti delegati (UE) n. 311/2012 e (UE) n. 486/2012 della Commissione autorizzano gli emittenti di paesi terzi a presentare le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai principi contabili ivi definiti. L'integrazione di questi regolamenti lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 31eb [regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono inseriti i seguenti punti:

⁽¹⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17.

«31eba. **32010 D 0578**: Decisione 2010/578/UE della Commissione, del 28 settembre 2010, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 46).

31ebb. **32012 D 0627**: Decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30).

31ebc. **32012 D 0628**: Decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32).

31ebd. **32012 D 0630**: Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17).»;

- 2) Il testo del punto 31ec (decisione 2010/578/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2012/627/UE, 2012/628/UE e 2012/630/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 20/2012 del 10 febbraio 2012 ⁽⁴⁾.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 21.6.2012, pag. 26.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 84/2013 del 3 maggio 2013 che integra le decisioni di esecuzione 2012/627/UE, 2012/628/UE e 2012/630/UE della Commissione nell'accordo SEE

«Le decisioni di esecuzione 2012/627/UE, 2012/628/UE e 2012/630/UE della Commissione del 5 ottobre 2012 riguardano l'equivalenza per i paesi terzi. L'integrazione di tali decisioni lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1255/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ⁽⁵⁾, rettificato dalla GU L 291 del 7.11.2009, pag. 42, e dalla GU L 80 del 20.3.2012, pag. 39.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2003/375/CE della Commissione, del 21 maggio 2003, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (TLD .eu) ⁽⁶⁾.

- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5o (soppresso) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «5oa. **32002 R 0733**: Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1).
- 5oaa. **32003 D 0375**: Decisione 2003/375/CE della Commissione, del 21 maggio 2003, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (TLD .eu) (GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29).
- 5oab. **32004 R 0874**: Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40), modificato da:
- **32005 R 1654**: Regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005 (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 35),
- **32007 R 1255**: Regolamento (CE) n. 1255/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 16),
- **32009 R 0560**: Regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione del 26 giugno 2009 (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 3), rettificato dalla GU L 291 del 7.11.2009, pag. 42, e dalla GU L 80 del 20.3.2012, pag. 39.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Gli elenchi di nomi che possono essere riservati da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, di cui al punto 2 dell'allegato, vanno intesi come elenchi di nomi che possono essere registrati da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, di cui al punto 1 dell'allegato.»

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40.⁽³⁾ GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 282 del 26.10.2007, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 166 del 27.6.2009, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 733/2002, (CE) n. 874/2004, (CE) n. 1654/2005, (CE) n. 1255/2007 e (CE) n. 560/2009 e della decisione 2003/375/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XII dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 3 [regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0924:** Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11), modificato da:

— **32012 R 0260:** Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 2, il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

“ ‘microimpresa’, un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ciò include, in particolare, i lavoratori in proprio e le imprese a conduzione familiare impegnate in attività artigianali o simili, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente attività economiche. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

- 2) dopo il punto 3 [regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«3a. **32012 R 0260:** Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 2, il paragrafo 23 è sostituito dal testo seguente:

“ ‘microimpresa’, un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ciò include, in particolare, i lavoratori in proprio e le imprese a conduzione familiare impegnate in attività artigianali o simili, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente attività economiche. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 924/2009 e (UE) n. 260/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37 dj [Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32012 R 0665**: Regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012 (GU L 194 del 21.7.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 665/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 194 del 21.7.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 47a (Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32012 L 0048**: Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012 (GU L 6 del 10.1.2013, pag. 1),

- **32012 L 0049**: Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012 (GU L 6 del 10.1.2013, pag. 49).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2012/48/UE e 2012/49/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 6 del 10.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2013, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2010/65/UE abroga la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 56 I (Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32010 L 0065**: Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il testo della direttiva si intende adattato come segue:

- a) all'articolo 9, le parole “e sui territori degli Stati EFTA” sono inserite dopo le parole “sul territorio doganale dell'Unione”;
- b) all'articolo 9, le parole “del territorio dell'Unione” sono sostituite dalle parole “di tali territori”;
- c) alla fine dell'articolo 9 è inserito quanto segue:
“Quest'esenzione non si applica alle formalità di dichiarazione relative a questioni doganali.”;
- d) i riferimenti ad altri atti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/65/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66s [Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0494**: Regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione dell'11 giugno 2012 (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 494/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 151 del 12.6.2012, pag. 22.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66s [Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66sa. **32011 R 1332**: Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo

e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1332/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66u [regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente punto:

«66ua. **32011 R 0176**: Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 176/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... ⁽²⁾ [che integra il regolamento (CE) n. 1070/2009 nell'accordo SEE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 93/2013****del 3 maggio 2013****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wi [Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66wj. **32011 R 1206**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... ⁽²⁾ [che integra il regolamento (CE) n. 1070/2009 nell'accordo].*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9f (Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32011 L 0077**: Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 (GU L 265 dell'11.10.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/77/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 265 dell'11.10.2011, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 95/2013****del 3 maggio 2013****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/728/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (2) La decisione 2000/729/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) La decisione 2000/731/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 2ab (Decisione 2000/728/CE della Commissione), 2ac (Decisione 2000/729/CE della Commissione) e 2ae (Decisione 2000/731/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 200/2012 del 26 ottobre 2012 ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 31.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 24.1.2013, pag. 50.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 96/2013****del 3 maggio 2013****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 109/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, tenendo conto inoltre dell'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21as [Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0109**: Regolamento (UE) n. 109/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 (GU L 40 del 9.2.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 109/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 40 del 9.2.2013, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7ca [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0081**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1106/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 9d [Regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32012 R 1106**: Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1106/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 19s [Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0555**: Regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22).»;

2) il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

- «a) I punti 1 e 2 della tavola 1 dell'allegato I non si applicano alla Norvegia.
- b) La tavola 1 dell'allegato I non si applica all'Islanda anteriormente al maggio 2017.
- c) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 555/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 100/2013
del 3 maggio 2013
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1083/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 28g [Regolamento (UE) n. 937/2011 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«28 h. **32012 R 1083**: Regolamento (UE) n. 1083/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.

808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 33).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1083/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 321 del 20.11.2012, pag. 33.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 101/2013****del 3 maggio 2013****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, i paragrafi 5 e 12 del protocollo 31 dell'accordo SEE sono così modificati:

i termini «esercizio finanziario 2012» sono sostituiti da «esercizi finanziari 2012 e 2013».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	39



★ Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE	42
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	46
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE	49
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	53
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	54
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	55
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	56
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	57
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	58
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	59
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE	60



★ Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	61
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	62
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	63
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	64
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	65
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2013, del 3 maggio 2013, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	66
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2013, del 3 maggio 2013, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà ...	67



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT